



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

### QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

#### Verbale N° 136 del 09/10/2015

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	1) Comunicazioni del Presidente;  2) Approvazione verbale della seduta precedente;  3) Studio e consultazione di casi della tassa di soggiorno nelle località turistiche limitrofe con attenzione a quelle non particolarmente vocate al turismo e alle ripercussioni, eventuali, sullo stesso;  4) Ipotesi applicazione della tassa di soggiorno al Comune di Alcamo;  5) Varie ed eventuali.
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		16,00	17,10		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo		SI				
Componente	Campisi Giuseppe	SI		16,10	17,10		
Componente	Coppola Gaspare	SI		16,00	17,10		
Componente	Fundarò Antonio	SI		16,00	17,10		
Componente	Lombardo Vito	SI		16,00	17,10		
Componente	Sciacca Francesco	SI		16,00	17,10		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 09 del mese di Ottobre, alle ore 16,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **"Comunicazioni del Presidente"**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

**Alle ore 16,10 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.**

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **"Approvazione verbale della seduta precedente"**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **"Studio e consultazione di casi della tassa di soggiorno nelle località turistiche limitrofe con attenzione a quelle non particolarmente vocate al turismo e alle ripercussioni, eventuali, sullo stesso"**.

Il Presidente della Commissione Consiliare Antonio Pipitone nell'illustrare il punto all'ordine del giorno fa presente che l'eventuale studio, redazione ed attuazione di un regolamento comunale sull'imposta di soggiorno sarebbe adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.

Nel regolamento dovrebbero essere stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

Il presupposto dell'imposta, ribadisce il Consigliere Comunale Antonio Fundarò, è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale ogni anno.

L'imposta, facendo riferimento alla regolamentazione adottata negli altri comuni, sarebbe dovuta, se applicata anche per Alcamo, anche in una forma minima ma, a mio avviso necessaria, da ciascuna persona ospite, a pagamento, sul territorio comunale, indipendentemente dalla durata del soggiorno.

Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1<sup>^</sup>, del citato D.Lgs. n. 23/2011, sarebbe destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.

A tal proposito alla Delibera della Giunta Comunale di determinazione delle aliquote dell'imposta di soggiorno, dovrebbe essere allegata una relazione illustrativa della destinazione di queste risorse.

La Tassa di Soggiorno, precisa il Consigliere Comunale Antonio Fundarò, è l'ultimo tributo comunale istituito in ordine di tempo. E' l'Imposta di Soggiorno che sta conoscendo un periodo favorevole e garantisce ottimi incassi alle amministrazioni comunali che l'hanno introdotta. Non si tratta, però, di un tributo del tutto nuovo perché fu istituito nel 1910 nei Comuni che ospitavano stabilimenti idroterapici, stazioni climatiche o balneari. Vincolo di destinazione degli introiti era il miglioramento dell'offerta turistica. La tassa di soggiorno fu soppressa nel 1989.

E' con il D.Lgs. 23 del 2011 " Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" all'art.4 che la suddetta imposta è istituita.

Con questo decreto, continua il Consigliere Antonio Fundarò, il legislatore nazionale prevede l'istituzione di un tributo comunale comprimendo di fatto le competenze delle Regioni alle quali è riconosciuto il potere di legislazione concorrente a quella statale in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e, in modo particolare, la competenza propria della Regione in materia turistica (art. 117 della Costituzione).

La struttura dell'imposta è rappresentata dal comma 1 dell'art.4 del D. Lgs. 23/2011 in cui è riconosciuta ai Comuni la libertà di istituire, tramite regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ( art. 52 del D.Lgs. 446/97, comma 3), l'Imposta di Soggiorno.

### **1)PRESUPPOSTO DEL PRELIEVO: ALLOGGIARE NELLA STRUTTURA RICETTIVA E PERNOTTARE NELLA SUDETTA.**

In questo modo si sottopone ad imposizione la manifestazione di capacità contributiva dimostrata dalla spesa sostenuta per l'alloggio nella struttura ricettiva.

La *ratio* dell'imposta di soggiorno (tributo paracommutativo) si basa sull'obbligazione di compartecipazione alle spese pubbliche da parte dei soggetti non residenti quali potenziali fruitori dei servizi pubblici indivisibili.

Il gettito serve a finanziare interventi in materia di turismo, sostegno delle strutture ricettive, interventi di recupero, manutenzione dei beni culturali ed ambientali locali, nonché servizi pubblici locali. Può inoltre sostituire in tutto o in parte gli oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale (vincolo di destinazione).

L'imposta grava sui visitatori alloggianti cosicché rimangono estranei gli escursionisti giornalieri, fruitori anch'essi dei servizi pubblici predisposti.

Il legislatore, con il D.L. 16 marzo 2012 ( convertito con la Legge 44 del 26 aprile 2012 ), è intervenuto sull'art. 4 del D.Lgs 23/2011 ampliandolo con il comma 3 bis.

La nuova disposizione stabilisce che i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori ed i Comuni nel cui territorio insistono le isole minori possono istituire con regolamento, in alternativa all'Imposta di Soggiorno, un'Imposta di Sbarco da applicare fino ad un massimo di 1,50 € da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione. Questo tipo d'imposta è più facilmente gestibile per l'ente impositore anche

perché la responsabilità per il pagamento dell'imposta è attribuita alle compagnie di navigazione.

**2) SOGGETTI ATTIVI O TITOLATI:** COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA, UNIONI DI COMUNI, COMUNI INCLUSI NEGLI ELENCHI REGIONALI DELLE LOCALITÀ TURISTICHE O CITTÀ D'ARTE.

Di fatto non si riconosce a tutti i Comuni il medesimo potere impositivo, sarebbe importante modificare la normativa e consentire a tutti i Comuni, dotati nel loro territorio di più di una struttura ricettiva, di poter istituire l'imposta fatte le debite valutazioni di opportunità e convenienza. Si ovierebbe in tal modo anche alle disarmonie tra le varie regolamentazioni regionali riguardo gli elenchi più o meno dettagliati delle località turistiche e città d'arte.

**3) STRUTTURE RICETTIVE:** PER INDIVIDUARLE SI UTILIZZA, COME UNICO RIFERIMENTO NORMATIVO PERTINENTE, LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA. Non è rilevante, ai fini impositivi, l'alloggio in città o un'offerta qualunque di ospitalità, ma l'alloggiare in una struttura ricettiva. E' necessaria quindi l'individuazione di tale struttura.

Le semplici affittanze tra privati di abitazioni per soggiorno, per ferie, non possono essere considerate soggette all'imposta di soggiorno, dal momento che il semplice affitto permette soltanto la detenzione dell'immobile per uso abitativo senza offrire alcun servizio di ospitalità (es. riassetto camere, pulizia impianti igienico-sanitari, disponibilità di biancheria ecc. )

**4) SOGGETTI PASSIVI:** COLORO CHE ALLOGGIANO NELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL COMUNE.

La norma nazionale non prevede alcuna esclusione quindi, in linea teorica, per ogni persona fisica e per ogni pernottamento si verifica il presupposto impositivo. Si ritiene escluso naturalmente il residente del Comune impositore in quanto non è espressione di un flusso turistico.

**5) GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA:** GLI ONERI IN CAPO A COSTORO PRESENTANO DELLE DIFFICOLTÀ DI INDIVIDUAZIONE DERIVANTI DAL SILENZIO ASSOLUTO IN MERITO NELL'ART. 4 DEL D. LGS 23/2011 E DALLA MANCANZA DI UN REGOLAMENTO STATALE DI ATTUAZIONE GENERALE.

Il legislatore, imponendo l'obbligo del confronto preventivo all'imposizione del prelievo con le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, ha voluto favorire la massima condivisione possibile delle regole con i gestori delle strutture suddette il cui impegno è indispensabile per la funzionalità dell'imposta.

Questa procedura non consente ai regolamenti comunali di imporre al gestore della struttura ricettiva oneri di responsabilità tributaria in sostituzione o affiancamento all'alloggiante nel

dovere di versamento del tributo perché, secondo l'art.23 della Costituzione questa responsabilità deve essere individuata espressamente da legge dello Stato.

Dunque le sole attività strumentali dei gestori sono contenute e definite nei regolamenti dei Comuni.

**6) MISURA DELL'IMPOSTA: GRADUALITA' STABILITA IN RELAZIONE AL PREZZO SINO A 5 € PER NOTTE, MISURA MASSIMA DEL PRELIEVO (ASPETTO APPLICATIVO CRITICO).**

La gradualità implica di scaglionare le tariffe secondo il criterio del prezzo delle strutture ricettive.

Però le tariffe alberghiere sono libere per cui ogni albergatore può stabilirle senza che siano legate indissolubilmente alla classificazione della propria struttura, comunicandole ad un organo regionale di controllo. La classificazione della struttura (es. stelle, gigli ecc.) non è un criterio certo per la differenziazione del prezzo. Inoltre nella medesima struttura ci possono essere contemporanee offerte di alloggio di differente costo.

**7) ESENZIONI : IL COMUNE HA IL POTERE DI PREVEDERE ESENZIONI E RIDUZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE O PER DETERMINATI PERIODI DI TEMPO ( COMMA 3, ART. 4 DEL D.LGS.23/2011).**

L'art.4 non prevede per l'imposta di soggiorno alcuna fattispecie agevolativa contrariamente a quanto disposto per l'imposta di sbarco (lavoratori, studenti pendolari, componenti dei nuclei familiari che risultano aver pagato l'IMU).

Questa peculiarità rappresenta un'anomalia nel panorama dei tributi locali.

Bisogna tener presente che la Legge delega 42/2009 all'art.12 prevede che gli enti locali, nei limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre le agevolazioni. Non bisogna dimenticare, inoltre, il potere riservato ai Comuni per i tributi di loro competenza di cui all' art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Nell'imposta di soggiorno il legislatore ha dunque riconosciuto all'ente locale una maggior autonomia rispetto ad entrate comunali come IMU e TARES.

L'esonero dal pagamento può essere legato a fattispecie particolari quali: lavoro, studio, cura, disabilità, età, alloggiati per situazioni di emergenza, volontari ...

E' consentito, inoltre, anche un criterio temporale per l'applicazione del tributo.

Per i capoluoghi di provincia che conoscono diversi tipi di turismo durante tutto l'anno (congressuale, d'affari, culturale, religioso...) può essere utile l'esenzione oltre un certo numero di giorni; per le località turistiche legate alla stagionalità solo per certi periodi dell'anno.

## **8) ANALISI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO MUNICIPALE N. 349**

Il **PRESUPPOSTO D'IMPOSTA** è l'alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno) in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, b&b, case vacanze, case appartamenti per vacanze, esercizi affittacamere, case per ferie, residenze, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze compresi gli immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla L.R. 31/85.

Il **SOGGETTO PASSIVO** è chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio urbano della città di Alcamo e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Alcamo. Si considerano così soggetti d'imposta sia gli ospiti che pernottano nelle strutture con arrivo dopo la mezzanotte, sia la generalità di tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

**LE ESENZIONI:** sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
2. autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati (ricomprendendo i CRAL), un autista e un accompagnatore ogni 20 partecipanti;
3. malati e accompagnatori, due accompagnatori per paziente;
4. Scolaresche e studenti universitari fuori sede, con i relativi docenti accompagnatori;
5. Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche;
6. volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
7. dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale.

Le esenzioni previste ai punti dal 1 al 6 sono subordinate alla presentazione al gestore **della dichiarazione**, e di apposita **certificazione** della struttura sanitaria di ricovero (per i malati e i loro accompagnatori). Queste dichiarazioni e certificazioni dovranno essere conservate dal gestore per 5 anni nel rispetto della privacy, e potranno essere richiesti ai fini del successivo controllo da parte degli uffici comunali.

**LA MISURA DELL'IMPOSTA** è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente prezzo del soggiorno. La tariffa di soggiorno è applicata all'atto del pagamento della prestazione alberghiera, per ciascun periodo di pagamento (ossia per ogni trimestre) fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi negli Alberghi e B&B, e 7 pernottamenti consecutivi negli Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e Ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi. A decorrere dal 1 ottobre 2014, verrà applicato l'aumento dell'imposta di 50 centesimi per le categorie di alberghi da 1 a 4 stelle fino ad arrivare a 5 euro per notte di soggiorno per la categoria a 5 stelle lusso. Questo aumento comporterà un gettito di € 900.000, circa il 20 per cento in più rispetto al 2013.

## **GLI OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE:**

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta;
- nel caso di rifiuto da parte dell'ospite alla corresponsione dell'imposta, essi sono tenuti a fargli compilare e sottoscrivere una dichiarazione da consegnare all'Ufficio Imposta di soggiorno;
- nel caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite essi sono tenuti a segnare l'inadempienza mediante specifico modulo da trasmettere al suddetto Ufficio;
- procedere all'invio telematico della comunicazione trimestrale al Comune di Alcamo, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, comunicando: il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo numero di notti di permanenza. Essa potrà essere accompagnata (ma non "sostituita") anche da un modulo cartaceo;
- conservare tutta la documentazione relativa all'imposta (dichiarazioni di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, copia delle ricevute emesse al cliente, ecc.) per almeno 5 anni.

**I VERSAMENTI:** I gestori sono tenuti a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Alcamo tramite la società di riscossione Soris S.p.A. entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, mediante le procedure on-line disponibili sul sito Soris S.p.A., o presso gli sportelli delle banche convenzionate, o con pagamento mediante n. c/c postale intestato a Soris S.p.A – Imposta di soggiorno. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, in relazione alla tempistica utile per effettuare gli eventuali accertamenti d'ufficio prevista dall'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006.

**PER L'ACCERTAMENTO** si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della L. n. 296/2006. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può invitare i soggetti passivi e i gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti, e inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati.

**LE SANZIONI:** si applica **sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro al gestore** per omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, o per la violazione degli obblighi di cui all'art. 5, commi 2 e 3. Si applica **sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai soggetti passivi** per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta di soggiorno. Si applica **sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro al soggetto passivo** che si rifiuta anche di compilare l'apposito modulo di dichiarazione di omesso versamento imposta.

**LA RISCOSSIONE COATTIVA:** sono riscosse coattivamente da Soris S.p.A. le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, **se non versate entro**

**60 giorni** dalla notificazione dell'atto salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione.

**I RIMBORSI:** è prevista la **compensazione** dei versamenti di imposta in eccedenza rispetto al dovuto con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Per poter compensare eccedenze di importo pari o superiore a € 2.500,00 occorre richiedere all'ufficio Imposta di soggiorno la **preventiva l'autorizzazione**. Inoltre in alternativa può essere richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. E' stata fissata l'entità del rimborso minimo ad un importo superiore a **€30,00**.

**II CONTENZIOSO:** le controversie concernenti questa imposta sono devolute alla giurisdizione delle **Commissioni tributarie**.

**II TAVOLO TECNICO:** composto dai delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, istituito allo scopo di individuare procedure semplificate.

## **9)QUANTIFICAZIONE / CONFRONTO DEI COMUNI CHE LA APPLICANO**

La normativa, come già fin qui illustrato, dà facoltà alle amministrazioni comunali di adottare, o meno, l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche. Molti Enti Locali hanno colto questa possibilità come una vera e propria "manna", tesa a generare nuove entrate nelle casse comunali, altri invece, potendo permetterselo, hanno optato per non istituire l'imposta, così da non far diminuire l'appetibilità turistica delle proprie località.

La prima ad istituire l'imposta è stata la città di Roma (1.1.2011), hanno poi fatto seguito: Firenze (1.7.2011), Venezia (24.08.2011), Catania (1.9.2011), Pisa (1.1.2012), Siena (1.3.2012), Alcamo (2.4.2012), Vicenza (1.5.2012), Verona (1.8.2012), etc. A fine dicembre 2013 i comuni italiani che avevano in essere l'imposta di soggiorno erano circa 500; fanalino di coda è la città di Bolzano che ha deliberato l'applicazione dell'imposta di soggiorno sul proprio territorio dal 1.1.2014. Le regioni che maggiormente applicano l'imposta sono la Toscana, con 103 comuni, e il Piemonte, con 98 comuni; nessuna località del Friuli Venezia Giulia ha istituito l'imposta, anche se l'Amministrazione di Trieste spinge per l'introduzione della stessa.

I Comuni italiani hanno usato formule, modalità applicative, esenzioni, tra loro diverse, ciò ha creato una situazione a macchia di leopardo davvero poco professionale per il sistema turistico italiano. Proviamo a confrontare i regolamenti di alcuni Comuni campione: Firenze – Gallipoli – Genova – Milano – Napoli – Rimini.

**SOGGETTO PASSIVO:** e' comune la definizione che prevede tale «colui che alloggia nelle strutture ricettive e non risulta iscritto all'anagrafe del comune ...» anche se Napoli definisce i residenti nel proprio territorio come esenti; Rimini sottolinea che i soggetti in «day-use», vale a dire presenti nelle strutture ricettive ma che non pernottano, sono esenti dal pagamento



dell'imposta e che l'imposta è dovuta anche quando il soggetto che soggiorna è ospite a carico dell'Amministrazione stessa.

**PRESUPPOSTO:** il pernottamento, che va da 7 giorni "consecutivi", a 10; Gallipoli, invece, specifica "anche se presso strutture ricettive differenti" previa presentazione della ricevuta attestante l'imposta già corrisposta. Milano prevede l'imposizione per l'intera durata del soggiorno fatta eccezione per i residence, per i quali è applicata fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.

**MISURA DELL'IMPOSTA:** è generalmente "graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive e tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno". Le tariffe sono stabilite, annualmente, con delibera di Giunta. Il Comune di Gallipoli, chiarisce che si intendono prorogate quelle dell'anno precedente, in mancanza di deliberazioni di variazione delle stesse.

### **ESENZIONI**

**Minori** dai 10 ai 18 anni, **Familiari e/o accompagnatori**, limitatamente al periodo di **ricovero di soggetti** la cui degenza avviene **presso strutture sanitarie** presenti sul territorio, per alcuni comuni in ragione di una persona per degente, per altri in ragione di due. I comuni di Firenze e Napoli specificano che sono esenti i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day-hospital.

**Soggetti diversamente abili**, sono esentati dal pagamento dell'imposta a Gallipoli e Milano; dal 9-5-2013 Rimini prevede l'esenzione per i soggetti con invalidità al 100% e per un accompagnatore, cui viene corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'Inps e dall'Inail.

**Autista di pullman** che soggiorna per esigenze di servizio e **accompagnatore turistico** di gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. Non prevedono tale esenzione Firenze-Genova-Milano-Napoli.

Personale appartenente alle **forze dell'Ordine e/o forze armate** che si trova a soggiornare per ragioni di servizio, limitatamente al periodo di servizio (non prevedono tale esenzione Firenze e Napoli); Genova e Rimini estendono l'esenzione anche agli appartenenti alle forze o corpi locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile. Sono considerati esenti i volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione, per i Comuni di Milano e Gallipoli.

**Personale dipendente** della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa (Rimini).

**Studenti universitari** di età non superiore a 26 anni che alloggiano in pensionati o residenze universitarie (non prevedono tale esenzione Genova e Napoli) previa presentazione al gestore della struttura ricettiva dell'attestazione di iscrizione all'Ateneo per l'anno in corso.

**Soggetti che soggiornano:** 1) a spese dell'Amministrazione comunale (Genova); 2) per viaggi organizzati dal Comune (Gallipoli) e che abbiano un'età superiore a 65 anni e che

soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle con esclusione dei mesi di luglio e agosto (Rimini).

Godono di una riduzione del 50% nella città di Firenze, i **gruppi scolastici** delle medie inferiori e superiori in visita didattica e gli **sportivi** di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione comunale, previa attestazione del Dirigente Scolastico e/o della Federazione Sportiva.

**Rifugiati politici** previa presentazione del tesserino attestante tale status rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, è prevista da Napoli.

Esenzioni o riduzioni sono previste in media nei **periodi di bassa stagione**.

**DICHIARAZIONE E VERSAMENTO:** la dichiarazione di coloro che hanno pernottato presso la struttura, il relativo periodo di permanenza e gli eventuali soggetti esenti, viene presentata dal gestore della struttura ricettiva mediamente con cadenza mensile, trimestrale o semestrale, fa eccezione la città di Rimini che presenta la dichiarazione annualmente. Generalmente la dichiarazione deve essere presentata anche nel caso in cui non sia dovuto nessun riversamento di imposta.

Le tempistiche relative al riversamento dell'imposta riscossa dal gestore, sono abbastanza simili a quelle previste per la dichiarazione, eccetto Rimini, dove il versamento è trimestrale.

Si sottolinea, relativamente al Comune di Napoli, la facoltà, per il gestore, di trattenere fino a un massimo del 3% dell'imposta riscossa dai contribuenti a titolo di rimborso spese debitamente documentate, relativamente alle attività di riscossione e rendicontazione svolte per conto dell'Amministrazione.

**OBBLIGHI DEL GESTORE:** è comune nei regolamenti degli Enti analizzati, l'obbligo di informare gli ospiti, in appositi spazi, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta, e, ove richiesto dagli uffici competenti, esibire o trasmettere documenti, rilevanti ai fini dell'imposta.

**SANZIONI:** in caso di omesso, ritardato o parziale versamento tutti i comuni analizzati applicano la sanzione pari al 30%, tranne Napoli che prevede una sanzione pari a €500.

L'omessa, incompleta o infedele dichiarazione viene sanzionata generalmente da € 25 a € 100 o €500; importo fisso invece pari €300 per Napoli.

La città di Firenze sanziona la violazione dell'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, con una sanzione che va da € 25 a € 100.

**RIMBORSI:** tutti i regolamenti dei Comuni analizzati prevedono la possibilità di compensare la maggiore imposta versata con i pagamenti da effettuare alle scadenze successive o di chiederne il rimborso. Non si rimborsa l'imposta per importi inferiori a cifre che vanno dai € 10 ai € 15, tranne Milano, dove la cifra sale a € 50.

**OSSERVATORIO / TAVOLO TECNICO:** la maggior parte dei Comuni prevede la possibilità di costituire un Osservatorio locale con funzioni consultive e progettuali, composto dai

rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo e turistico, con scopi di monitoraggio e risoluzione di problematiche di carattere tecnico.

Il D.Lgs. 23/2011 stabilisce che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno deve "essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali". L'Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno, ha rilevato che le amministrazioni comunali faticano a dichiarare con chiarezza gli investimenti che effettuano con i proventi dell'imposta di soggiorno. Per lo più si tratta di incassi che, ad oggi, vengono destinati ad attività non sempre in linea con le finalità turistiche, ma più generalmente confluiscono nella spesa corrente o vengono utilizzati per ripianare il deficit comunale ... che "in tempi di crisi" è sempre più in "rosso" tanto che le Amministrazioni si attivano sempre di più per "raccolgere" il massimo del gettito possibile, che sembra, del resto, essere "degn" di attenzione!

Dal punto di vista dei soggetti passivi, l'imposta di soggiorno corre il rischio di diventare un deterrente nella scelta del luogo di vacanza infatti: il 26,8% degli italiani tiene conto della tassa al momento della scelta della vacanza; il 13,0% cambia destinazione se c'è la tassa di soggiorno; il 43,1% sceglie la destinazione turistica in funzione dalla misura dell'imposta mentre per il 17,1% la presenza o meno della tassa non fa differenza.

## **PROFILI GIURISPRUDENZIALI**

### **10)CONTESTO NORMATIVO**

L'art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 23/2011 prevede che sia un Regolamento statale a dettare la **disciplina generale di attuazione** dell'imposta.

La **mancata emanazione** di tale regolamento, insieme alla previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 3, che consente ai comuni di procedere all'adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, ha concesso ad essi ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande **disomogeneità** fra i regolamenti comunali

Discrezionalità che d'altra parte è ulteriormente ampliata dalla circostanza che anche la stessa **normativa legislativa** (art. 4 D.lgs n. 23/2011) è **molto generica** e non disciplina aspetti fondamentali quali il sistema sanzionatorio, gli obblighi dichiarativi, il ruolo e i relativi obblighi da attribuire ai gestori delle strutture ricettive

Questo contesto normativo ha, da un lato, determinato una situazione di **incertezza normativa** per i comuni nel processo di adozione dei regolamenti e, dall'altro, ha favorito il sorgere di **contenzioso**, specialmente dinnanzi alla magistratura amministrativa, dove singoli operatori e associazioni di categoria hanno in molti casi presentato ricorso contro i regolamenti istitutivi dell'imposta

### **11)GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA**

Gli aspetti maggiormente controversi su cui si è fondata la maggior parte dei ricorsi contro regolamenti comunali sono rappresentati principalmente da:

- Eccezioni di incostituzionalità per contrasto con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di riserva di legge (art. 23 Cost.) e in via mediata (art. 11 Cost.) con il principio comunitario di libera concorrenza;
- Ruolo e obblighi dell'albergatore;
- Criterio di determinazione delle tariffe d'imposta;
- Vincolo di destinazione del gettito.

La giurisprudenza prevalente (TAR Veneto sent. 1283/2012 e 141/2013, TAR Toscana sent. 200/2013, TAR Calabria sent. 1694/2011) ha stabilito, in relazione agli obblighi del gestore, che questi sono di **carattere strumentale** alla riscossione dell'imposta e non attengono al rapporto d'imposta che riguarda soltanto l'ospite.

In caso di omesso versamento dell'imposta gli importi possono essere accertati e riscossi dal comune solo **nei confronti dell'ospite**, restando il gestore estraneo al rapporto d'imposta e gravato solo degli obblighi di riversare al comune le somme pagate dall'ospite a titolo d'imposta e degli obblighi dichiarativi.

E' da escludere quindi per l'albergatore qualsiasi ruolo di sostituto o responsabile d'imposta (ex art. 64 D.p.r. n. 600/1973).

Da ciò discende che la previsione di tali obblighi a carico del gestore da parte dei regolamenti comunali **non contravviene al principio di riserva di legge** in materia tributaria (art. 23 Cost.), riserva che sussisterebbe nel caso di norme istitutive di nuove fattispecie di sostituto o responsabile d'imposta.

Nello stesso senso v. TAR Veneto sent. 1165/2012 per cui ai gestori sono affidati "soltanto adempimenti strumentali all'esazione del tributo, distinti dall'obbligazione tributaria" ... "adempimenti di carattere complementare, non eccessivamente onerosi o complessi" ... "tali quindi da non essere ravvisabile la riserva di legge, considerato, fra l'altro, che l'art. 4 c. 3 D.lgs. n. 23/2011 demanda ai comuni "la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo" e TAR Sicilia sent. 141/2013 nella quale vengono anche rilevati i caratteri distintivi del ruolo dell'albergatore nell'imposta di soggiorno dal ruolo della compagnia di navigazione nell'imposta di sbarco

Per quanto riguarda invece il contrasto dell'imposta di soggiorno con il **principio di capacità contributiva** (art.53 Cost.) la giurisprudenza amministrativa (TAR Veneto sent. 653/2012) ha ritenuto che la spesa sopportata dal cliente per l'ospitalità alberghiera è un **indice sintomatico di ricchezza** e quindi non vi è alcun contrasto con i principi costituzionali e non è ravvisabile nemmeno un'ipotesi di doppia imposizione dello stesso presupposto. Inoltre l'imposta di soggiorno non rappresenta un fattore di alterazione della concorrenza e quindi non vi è contrasto nemmeno con i principi comunitari.

Sotto altro profilo, in materia contabile, la Corte dei Conti ha recentemente contribuito a definire il ruolo del gestore di struttura turistica anche in questa materia. Nella Delibera n. 19/2013 ha attribuito ai gestori preposti alla riscossione dell'imposta di soggiorno la qualifica di **“agente contabile di fatto”**.

Agente contabile è in generale colui che ha la responsabilità di “maneggio” cioè disponibilità di denaro, beni o valori di pertinenza pubblica, come la riscossione e il versamento di entrate pubbliche quale è l'imposta di soggiorno. In questo caso “di fatto” in quanto si è in assenza di un atto formale che attribuisca tale qualifica.

Dall'attribuzione di tale qualifica deriva una serie di **obblighi e responsabilità** per l'albergatore:

- è tenuto a presentare al Comune il conto della propria gestione
- è sottoposto al controllo periodico del Comune in ordine al rispetto delle disposizioni regolamentari
- è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti
- è responsabile della gestione dei fondi di cui viene in possesso e della regolare tenuta dei registri, della documentazione e delle quietanze delle riscossioni effettuate.

Fra gli altri temi affrontati dalla giurisprudenza amministrativa vi è anche quello della **legittimazione attiva** processuale dei gestori e delle associazioni di categoria.

La legittimazione a presentare ricorsi contro i regolamenti istitutivi dell'imposta è stata loro riconosciuta (TAR Veneto sentt. 653 e 1283/2012), anche alle associazioni non maggiormente rappresentative, in quanto tale imposta “va ad incidere, quanto meno apparentemente, sull'onerosità del corrispettivo che essi devono richiedere al cliente”. Essi sono quindi portatori di un interesse legittimo.

## **12)LE TARIFFE DEVONO SEGUIRE IL PREZZO APPLICATO DAGLI ALBERGHI E NON GIA' LE “STELLE” DEGLI STESSI.**

La normativa prescrive che l'imposta di soggiorno venga applicata **con criteri di gradualità in proporzione al prezzo**.

Il contributo giornaliero per la tassa di soggiorno viene prelevato direttamente dalla struttura ricettiva che ospita il turista.

Il costo della tassa di soggiorno non è fisso, ma viene calcolato a seconda della tariffa deliberata dai singoli Comuni d'Italia. Tale calcolo viene effettuato tenendo conto delle potenzialità storico/artistiche che il comune può offrire ai turisti. La misura del prelievo è stabilita, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, entro il limite massimo previsto dal legislatore che è pari ad euro cinque per notte di soggiorno.

Molte Amministrazioni hanno scelto un sistema di contribuzione progressiva legato alle stelle degli hotel, determinando numerosi ricorsi per presunta violazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 23

del 2011 laddove prevede che l'imposta sia determinata nel suo ammontare "in proporzione al prezzo".

- **Tar Toscana, sent. n. 1808 del 24.11.2011:** ha rilevato che *il sistema di commisurazione dell'imposta prescelto dal Comune di Firenze, per quanto non ottimale e come tale perfettibile in prosieguo di tempo .. non risulta tuttavia illegittimo, in quanto la classificazione delle strutture ricettive in "stelle", "chiavi" e "spighe", alla quale l'imposta si correla, certamente evidenzia, anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che indirettamente l'imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo. D'altra parte il sistema prescelto risulta di particolare semplicità applicativa, in ciò favorendo anche gli operatori economici del settore.*
- **Tar Calabria n. 1694 del 31.12.2011:** Anche il Tar Calabria (richiamando T.A.R. Toscana, sez. I – 24/11/2011 n. 1808) ha posto in luce che la classificazione delle strutture in "stelle" alla quale l'imposta si correla certamente evidenzia, anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime, cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che indirettamente l'imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo e che *la semplicità applicativa dovrebbe favorire gli operatori economici del settore.*
- **Tar Puglia, Lecce, sez II, n. 736 e Tar Puglia, Lecce, n. 748 del 30.04.2012:** Non è manifestamente illogico o irrazionale rapportare l'entità del tributo alla tipologia classificatoria delle strutture ricettive, in quanto, ordinariamente, alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato. Risulta, quindi, rispettata la finalità perseguita dal legislatore che è quella di graduare l'entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva.
- **Tar Veneto, sez. III, sent. n. 653 del 10.5.2012:** la scelta del comune di Padova di fissare le tariffe in base alla tipologia della struttura ricettiva, è legittima. *La tipologia della struttura ricettiva dipende infatti dalla tipologia dei servizi offerti e in relazione ai servizi offerti viene determinato il prezzo, sussistendo quindi un rapporto di proporzionalità con il prezzo.*
- **T.A.R. Veneto n. 1283 del 23.10.2012:** *L'articolazione delle aliquote in base alla tipologia della struttura e alla classificazione, non viola il principio di gradualità in proporzione del prezzo, che nella previsione dell'art. 4 del Dlgs. 14 febbraio 2011, n. 23, ha carattere tendenziale, e pertanto può basarsi anche sul dato di comune esperienza secondo il quale, a seconda delle diverse tipologie di strutture, ad una classificazione più alta corrisponde un prezzo più alto*
- **T.A.R. Lombardia - Brescia n. 93 del 28.01.2013:** il ricorrente deduce la violazione dell'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 12 della L. 42/2009, dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, in quanto il regolamento contrasta con i principi di progressività e capacità

contributiva, e di gradualità in proporzione al prezzo. secondo il Tar il criterio delle “stelle” prescelto dal comune di Bergamo è rispettoso del parametro normativo, che instaura una relazione di proporzionalità tra l'imposta introdotta ed il prezzo praticato dalla struttura ricettiva... Il legislatore non prevede, a questo proposito, né un rigido collegamento percentuale tributo-costi del pernottamento, né soprattutto (come pretenderebbe parte ricorrente) l'andamento costante dell'incidenza dell'imposta al variare del prezzo... Può essere sottolineato che il principio delineato dal legislatore ha carattere tendenziale, e pertanto può anche fondarsi sul dato di comune esperienza secondo il quale, a seconda delle diverse tipologie di strutture, ad una classificazione più alta corrisponde un prezzo più alto.. il legislatore impone una gradualità proporzionale al prezzo e fissa l'importo massimo dell'imposta, ma non articola l'ammontare dell'imposta rigidamente in relazione a fasce di prezzo. E poi ancora risulta rispettata la finalità perseguita dal legislatore che è quella di graduare l'entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva

- **TAR Veneto sentenza n. 141 del 5.2.2013:** anche per il Tar Veneto il [riferimento alla tipologia della struttura ricettiva è legittimo](#): Il criterio adottato dal Comune di Chioggia, ovvero il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva, è comunque, sulla base della normalità dei casi, proporzionale al prezzo. La tipologia della struttura ricettiva dipende infatti dalla tipologia dei servizi offerti e in relazione ai servizi offerti viene determinato il prezzo. Il legislatore (D. Lgs. n° 23 del 2011) impone una gradualità proporzionale al prezzo e fissa un importo massimo dell'imposta, ma non articola l'ammontare dell'imposta in relazione a fasce di prezzo.
- **TAR Toscana n. 200 del 07.02.2013:** Il criterio di commisurazione adottato dal Comune di San Vincenzo - ragguagliato non al corrispettivo giornaliero, ma alla tipologia e classificazione turistica della struttura stessa (numero delle “stelle”) - divergerebbe da quello indicato dal legislatore. Secondo il Tar: [E' legittimo il regolamento comunale sull'imposta di soggiorno che commisura il pagamento alla classificazione degli alberghi in base a "stelle", "chiavi" e "spighe" considerato che alle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive è rapportato il prezzo pagato dal cliente](#), elemento realmente espressivo di capacità contributiva.
- **TAR Lombardia, sent n. 1824 del 12.07.2013:** Ricorso avverso Regolamento per l'imposta di soggiorno del comune di Lodi per violazione del principio di progressività della pretesa tributaria e violazione dell'art 53 Cost., in quanto la misura del tributo è fissata solo in base al principio di proporzionalità, sul numero delle stelle, con una tassazione proporzionale e non progressiva *Il profilo in esame è stato già esaminato compiutamente nelle decisioni sopra citate* (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 31/12/2011 n. 1694 e T.A.R. Veneto, sez. III – 23/10/2012 n. 1283). [Dunque non è manifestamente illogico o irrazionale rapportare l'entità del tributo alla tipologia](#)

classificatoria delle strutture ricettive, in quanto alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato, cosicché risulta rispettata la finalità perseguita dal legislatore di graduare l'entità del tributo in rapporto alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva..

### **13)VINCOLO DI DESTINAZIONE**

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 ***“Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”***.

Si tratta dunque di un'imposta il cui gettito è soggetto ad un vincolo di destinazione. In buona sostanza le risorse derivanti dai flussi turistici territoriali, soggiornanti cioè nelle strutture ubicate nel territorio comunale, devono essere impiegate in favore delle risorse che alimentano, direttamente o indirettamente, tali flussi, attraverso:

- interventi diretti a sostegno delle strutture ricettive, e quindi degli operatori economici interessati dall'applicazione del nuovo tributo;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, cioè degli elementi che determinano l'attrattività turistica del territorio comunale;
- interventi (di manutenzione e sviluppo) dei servizi pubblici locali erogati dagli enti (o da soggetti per loro gerenti), in favore di una loro migliore e/o maggiore fruibilità e quindi per migliorare e/o aumentare la soddisfazione del turista.

In base all'art. 4, 2 comma, del D.Lgs. n. 23/2011 *“ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale”*. Alla luce di tali disposizioni l'imposta si qualifica come **un tributo di scopo**.

- **Tar Puglia, Lecce, sez II, n. 736 del 30.04.2012:** Deve ritenersi rispettato il vincolo di destinazione al gettito della imposta di soggiorno, imposto dall'art. 4, comma 1°, del d.lgs. n. 23/2011, nel caso in cui gli interventi finanziati dal Comune con gli introiti del nuovo tributo abbiano una evidente, anche se indiretta, funzione di promozione del turismo locale: Alcuni degli interventi finanziati dal Comune di Otranto con gli introiti del nuovo tributo hanno carattere sufficientemente circoscritto e sono direttamente ascrivibili alla materia del turismo (gestione del Castello Aragonese; iniziative attinenti i percorsi ciclabili). Ma anche gli interventi di carattere più generico (manutenzione del patrimonio del Beni culturali; personale di Polizia municipale a tempo determinato; manutenzione strade comunali; segnaletica stradale; interventi di realizzazione e manutenzione di



parchi e giardini urbani) hanno una evidente, anche se indiretta, funzione di promozione del turismo locale e debbono, pertanto, ritenersi coerenti con il vincolo di destinazione imposto dalla legge. Il fatto, poi, che il bilancio di previsione 2011 approvato dal Comune non presenti un incremento delle previsioni di spesa in materia di turismo rispetto al precedente esercizio finanziario si presenta del tutto privo di rilevanza giuridica: all'istituzione della nuova imposta di soggiorno non corrisponde necessariamente un incremento delle previsioni di spesa, in quanto, ben può il gettito del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la continuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei servizi assicurati dal comune nel settore del turismo e della manutenzione del territorio.

- **Tar Puglia, Lecce, n. 748 del 30.04.2012:** Anche con tale sentenza il Tar Puglia sul tema ha precisato che il legislatore non impone che esso sia destinato a "nuove spese", ma impone solo che esso venga utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo. Per la citata pronuncia, del resto, *ove il legislatore non avesse attribuito ai comuni la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno, a fronte di una riduzione dei trasferimenti erariali, gli stessi sarebbero stati costretti a ridurre il livello qualitativo e quantitativo degli interventi nel settore della promozione turistica, della manutenzione del territorio e dei servizi pubblici locali ovvero, in alternativa, ad incrementare le aliquote di tributi già istituiti*. All'istituzione della nuova imposta di soggiorno non corrisponde dunque necessariamente un incremento delle previsioni di spesa, in quanto, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione imposto dal legislatore, ben può il gettito del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la continuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei servizi assicurati dal Comune nel settore del turismo e della manutenzione del territorio.
- **TAR Veneto, sentenza n. 653 del 10.05.2012:** Parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'imposta di soggiorno introdotta dal comune di Padova, in quanto non avrebbe durata limitata nel tempo, come dovrebbe essere in quanto imposta correlata al finanziamento di una specifica attività: Il Tar Veneto ha precisato che gli interventi in materia di turismo per i quali è destinato il gettito non hanno necessariamente una durata limitata nel tempo. Parte ricorrente lamenta che gli interventi da finanziare dovrebbero essere preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale. Il Tar rileva invece che è legittima la tassa di soggiorno introdotta per finanziare la manutenzione dei beni comunali. Non è necessario che al momento dell'istituzione dell'imposta sia precisata una specificità ulteriore. Quello che è invece necessario è che dal bilancio si possano desumere i dati per dimostrare che il gettito dell'imposta di soggiorno viene devoluto a finanziare interventi in materia di turismo.
- **T.A.R. Lombardia - Brescia n. 93 del 28.01.2013:** Il ricorrente lamenta che la ratio della tassa risulta tradita dall'incoerenza degli obiettivi perseguiti dall'amministrazione di Bergamo (sostegno dei servizi pubblici locali "fruibili anche dai turisti") con quelli fissati dalla legge (finanziamento del servizio pubblico turistico): non appare incongrua una destinazione degli introiti al sostegno dei servizi pubblici comunque funzionali o collegati

al turismo (si pensi alla necessità di intensificare il servizio raccolta rifiuti in concomitanza con la stagione turistica e di maggiore afflusso di visitatori);

- **TAR Toscana n. 200 del 07.02.2013:** i ricorrenti lamentano la genericità del regolamento rispetto alla destinazione del gettito dell'imposta: *l'art. 3 del regolamento, che destina il gettito dell'imposta "a finanziare direttamente o indirettamente gli interventi, previsti nel bilancio del Comune di San Vincenzo, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, è perfettamente rispondente al vincolo di scopo cui l'applicazione dell'imposta di soggiorno è chiamata ad assolvere*
- **TAR Lombardia, sent n. 1824 del 12.07.2013:** Ricorso avverso Regolamento per l'imposta di soggiorno del comune di Lodi per violazione dell'art 4 comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011, non essendo stata prevista la destinazione del gettito derivante dalla nuova imposta. Il Tar rileva: *L'art. 2 comma 2 del regolamento prevede che "Ai fini della destinazione delle risorse realizzate con il gettito del tributo, sarà redatta specifica relazione da presentare annualmente al Consiglio Comunale, sentito il tavolo di coordinamento e programmazione previsto dal successivo art 13". A sua volta quest'ultima disposizione istituisce un tavolo di coordinamento con i gestori delle strutture ricettive e con le associazioni rappresentative, per "illustrare gli interventi in materia di turismo, ivi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti, finanziati dall'Amministrazione Comunale con l'imposta". E' quindi evidente che l'introito verrà utilizzato per le finalità previste dalla legge, riportate nel regolamento, secondo un piano predisposto annualmente, previo parere del tavolo di coordinamento, nel rispetto della disposizione legislativa, che non impone la precisa destinazione delle somme nel regolamento.*

#### **14)CRITICITA' E IPOTESI DI RIFORMA**

Come evidenziato, per gli importi non corrisposti dagli ospiti, l'Ente locale può attivarsi soltanto nei confronti di questi sulla base delle dichiarazioni periodiche del numero di pernottamenti imponibili e non anche verso i gestori che non essendo sostituti o responsabili d'imposta, rimangono estranei a tale rapporto.

Questo determina che l'attività di recupero si rivelerà nella maggior parte dei casi **antieconomica** per la modesta entità delle somme e **del tutto impraticabile** nei casi in cui l'importo sia inferiore a 12,50€, ai sensi della Legge di Stabilità per il 2014, che ha abrogato la previsione della L.44/2012 nella parte in cui prevedeva il limite di 30€ per gli accertamenti d'imposta degli enti locali

Per risolvere questa, che è forse la principale, e altre criticità e per definire un quadro normativo di riferimento certo, occorrerebbe un **intervento di riforma**, richiesto anche

dall'ANCI, consistente in modifiche alla disciplina legislativa e nell'emanazione del Regolamento statale attuativo, che prevedesse:

- una precisazione del ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo
- un richiamo alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali per quanto riguarda accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni
- la definizione per legge di un elenco di esenzioni obbligatorie, estendibile da parte dei comuni.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.: **“Ipotesi applicazione della tassa di soggiorno al Comune di Alcamo”**.

Il Presidente della Commissione Consiliare Antonio Pipitone fa presente che fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, dovrebbe essere compreso almeno uno dei seguenti:

- Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvati con decreto legislativo 23 maggio 2001, n.79;
- Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- Adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animale domestici e ristrutturazione con adeguamento della stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò in riferimento all'eventuale definizione del "Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari" fa presente che:

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive nel Comune di Alcamo.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale versamento della stessa al Comune di Alcamo.

La misura dell'imposta sarebbe stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

La misura dell'imposta è unica o è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle" e "chiavi"; mentre per le altre strutture ricettive extralberghiere e gli agriturismi la misura dell'imposta è unica.

Il Presidente della Commissione fa presente che andrebbero verificate e previste, qualora si dovesse scegliere questa strada, le forme di esenzioni.

Dovrebbero essere esenti, precisa il Consigliere Comunale Antonio Fundarò, dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alcamo;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio e coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quinto** punto all'O.d.G.: "**Varie ed eventuali**".

Il Consigliere Comunale Vito Lombardo ribadisce la necessità che sia assicurato, ai residenti la Via Enrico De Nicola, l'accesso alle loro abitazioni, di fatto impedito da un posteggio, non selvaggio, ma errato nella regolamentazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Traffico.

Fa, altresì, presente che sarebbe necessario istituire, come più volte richiesto dalla Commissione Consiliare il senso unico della Via De Nicola e Dalla Chiesa, dove, in entrambe le arterie, andrebbe assicurata una migliore pulizia e ripristino del manto stradale, bucato e ove risiede, quando piove, per diversi giorni, l'acqua.

Il Presidente Pipitone considerato l'approssimarsi dell'inizio della seduta di Consiglio Comunale, convocato per il 09/10/2015 alle ore 17,30, dichiara sciolta la seduta di Commissione Consiliare alle ore 17,10.

**IL SEGRETARIO**

LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**

PIPITONE ANTONIO